

TRIBUNALE

Criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento

(2019/C 263/02)

1. Il 10 luglio 2019, il Tribunale ha deciso che, a decorrere dal 27 settembre 2019, nei casi di impedimento previsti, rispettivamente, dall'articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, e dall'articolo 24, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale sostituisce il giudice colpito da impedimento.
 2. Qualora il presidente del Tribunale sia colpito da impedimento, egli designa il vicepresidente del Tribunale come suo sostituto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
 3. Qualora il vicepresidente del Tribunale sia colpito da impedimento, il presidente del Tribunale designa il giudice che deve sostituirlo seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura, fatta eccezione per i presidenti di sezione.
 4. Qualora il giudice designato conformemente al paragrafo 3 sia colpito da impedimento e la causa in cui l'impedimento è dichiarato sia una causa in materia di funzione pubblica, quale definita nella decisione del Tribunale del 3 luglio 2019, relativa ai criteri di attribuzione delle cause alle sezioni [GU 2019, C 246, pag. 2], o una causa relativa ai diritti di proprietà intellettuale, prevista dal titolo quarto del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale designa, seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura, un giudice assegnato a una sezione incaricata del medesimo tipo di cause attribuite a quella alla quale appartiene il giudice colpito da impedimento, al fine di sostituirlo.
 5. Per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale potrà derogare all'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura, quale indicato nei paragrafi 3 e 4 della presente decisione.
-